



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **03** del registro delibere

Data **26.2.2013**

OGGETTO: determinazione delle aliquote e detrazioni **IMUP** per l'anno **2013.-**

L'anno **Duemilatredici** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **20.00** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIOS GEREMIA	X			ANGHEBEN MARCO		X	
DARRA RINO	X			BRICCIO NICOLA	X		
MARTINI ORNELLA	X			COBBE FABIO	X		
DALBOSCO ANNALISA	X			COSTA STEFANIA	X		
				DANIELE GIUSEPPINA	X		
PLAZZER MASSIMO		X		PEZZATO DAVIDE	X		
PIAZZA RUDI	X			PEZZATO FABIO	X		
TESTA FRANCA	X			VOLTOLINI GIANNI	X		
FIORENZA							

Assiste il Segretario Comunale dott. Marco Bonfanti .

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il prof.

GIOS GEREMIA

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

OGGETTO: determinazione delle aliquote e detrazioni IMUP per l'anno 2013.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha istituito e disciplinato l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) stabilendone la decorrenza a partire dall'anno 2014, ma con successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha disposto all'art.13, in via sperimentale, la sua applicazione anticipata a far data dall'anno 2012 e fino al 2014, in attuazione degli artt. 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;
- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;*
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- con la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge stabilità) al comma 380 è
 - a) soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
 - b) è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad aliquote standard dello 0,76 %;
 - c) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuale l'aliquota standard dello 0,76 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Con delibera n. 07 dd. 20.03.2012 il Consiglio Comunale approvava il regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale propria e determinazioni di aliquote a detrazioni per l'anno 2012;

tutto quanto premesso si rende quindi necessario procedere nel quadro della manovra di bilancio per il 2013 alla determinazione delle aliquote e detrazioni per il periodo d'imposta 2013;

Atteso al riguardo che i commi da 6 a 9/bis dell'art. 13 del Decreto 201/2011 stabiliscono che:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è determinata nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è determinata nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Rilevato che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Accertato inoltre che il comma 380 della legge 24 dicembre 2012 consente di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D;

Ritenuto, vista la complessiva manovra finalizzata all'adozione del bilancio di previsione 2013, di determinare le seguenti aliquote e detrazioni IMUP per il periodo d'imposta 2013 dando atto che le stesse garantiscono un'entrata idonea ai fini del pareggio di bilancio:

- aliquota ordinaria (tutte le fattispecie di immobili diverse da quelle di seguito determinate):
0,76 % con riduzione dello **0,08%** per gli immobili a destinazione turistico/alberghiera, per quelli destinati a bar, negozi, alle attività produttive, artigianali e ad ufficio) in categoria: A/10-C/1-C/3 (cat. A/10 (uffici e studi privati) – C1 (Negozi e botteghe) – C3 (Laboratori per arti e mestieri)
 - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: **0,4%**
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola **0,12%**;
 - aliquota dello **1,06% (0,76% + 0,3%)** per gli immobili di categoria D con detrazione sull'importo risultante dall'applicazione dello 0,3%, dovuto al Comune, di 3.000 (tremila) euro;
 - detrazione di euro **280,00** per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da contribuenti residente all'estero iscritti all'A.I.R.E , a condizione che gli stessi non risultino locati;
 - riduzione dello **0,08%** per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti ed affini fino al terzo grado, purché siano residenti in Vallarsa ed utilizzino l'immobile come abitazione principale;
 - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
5. di stabilire che la detrazione di cui ai punti 2) e 3) è maggiorata di **Euro 50,00.-** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non potrà superare l'importo massimo di **Euro 480,00.-**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di **Euro 280,00.-**;
6. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

Dato che la presente delibera deve essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 per trovare applicazione dal 1° gennaio 2013, giusta le disposizioni di cui agli artt. 52 - comma 16 - della legge n. 388/2000 ed 1 - comma 169 - della legge n. 296/2006;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli formulati allo scopo dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnico -amministrativa ed a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Con n. 12 voti favorevoli e l'astensione del consigliere PIAZZA Rudi del Gruppo Lega Nord, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di determinare conseguentemente le seguenti aliquote per l'anno di imposta 2013:

Aliquota ordinaria dello **0,76%**, con riduzione dello **0,08%** per gli immobili con destinazione turistico – alberghiera, per quelli destinati a bar, negozi, alle attività produttive, artigianali e ad ufficio; in categoria A/10 – C/1 – C/3 - (cat. A/10 (uffici e studi privati) – C1 (Negozi e botteghe) – C3 (Laboratori per arti e mestieri)

- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: **0,4%**;
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola: **0,12%**;
- Aliquota dello **1,06%** (0,76% + 0,3%) per gli immobili di categoria D;

2. di determinare nell'importo di **Euro 280,00.-** la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da contribuenti residente all'estero iscritti all'A.I.R.E , a condizione che gli stessi non risultino locati;
- riduzione dello **0,08%** per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti ed affini fino al terzo grado, purché siano residenti in Vallarsa ed utilizzino l'immobile come abitazione principale;

3. di determinare nell'importo di **Euro 280,00.-** la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:

- Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;

4. di determinare nell'importo di Euro 3.000,00 (tremila) la detrazione sull'importo dovuto al comune dell'applicazione dello 0,3% per gli immobili di categoria D;

5. di stabilire che la detrazione di cui ai punti 2) e 3) è maggiorata di **Euro 50,00.-** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non potrà superare l'importo massimo di **Euro 480,00.-**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di **Euro 280,00.-**;

6. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

7. di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPRReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;
10. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPRReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.-

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
GIOS GEREMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO BONFANTI

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l'estratto della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 8 marzo 2013 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO BONFANTI

Comunicazione ai capigruppo

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.79, secondo comma, del TULLRROC approvato con DPREg del 01.02.2005 N. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO BONFANTI

La presente deliberazione è eseguibile in data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO BONFANTI
